



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 329/17/El.Amm.

Messina, 3 maggio 2017

- Ai Signori Sindaci e Commissari
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

Acquedolci – Alcara li Fusi – Capri Leone – Castelmola –
Castroreale – Cesarò – Fiumedinisi – Francavilla di Sicilia –
Furnari – Gaggi – Gallodoro – Gioiosa Marea – Itala –
Letojanni – Librizzi – Lipari – Longi – Malfa – Merì –
Monforte San Giorgio – Montalbano Elicona – Motta
d’Affermo – Nizza di Sicilia – Novara di Sicilia – Pagliara –
Pettineo – Piraino – Roccavalдина – Roccella Valdemone –
San Pier Niceto – San Piero Patti – Sant’Alessio Siculo –
Santa Marina Salina – Santa Teresa di Riva – Santo Stefano
di Camastra – Saponara – Sinagra – Torrenova – Valdina –
Venetico – Villafranca Tirrena

OGGETTO: Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto il Ministero dell’Interno ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica che qui di seguito si indicano.

1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **“è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale **"è fatto divieto a tutte le pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa"**.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 9 maggio a giovedì 11 maggio 2017**), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nello stesso periodo, e quindi da **venerdì 12 maggio 2017**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nel sito <https://www.agcom.it> è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 169/17/Cons del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017".

La deliberazione è pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 insieme al provvedimento di analogo oggetto approvato il 27 aprile dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 27 maggio 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 11 giugno 2017), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 10 giugno 2017, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * *

Le Signorie Loro vorranno dare immediata notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

IL VICEPREFETTO
Dirigente dell'Area II
f.to (dr.ssa Calì)

Cmg/